



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE QUINTA

Composto dai sigg,ri

Antonio Onorato

Presidente

Andrea Pannone

Componente

Michelangelo Francavilla

Componente

Ha pronunciato la la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1687 del 2007 proposto da Arnaldo Piro, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Gagliardi e con lo stesso ex lege domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del Tribunale adito,

contro

la Questura e la Prefettura di Napoli e il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz. N. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio,

per l'annullamento

a)-del provvedimento 28 febbraio 2007 n. 672/06/16 b Area 1 quater col quale il Prefetto ha respinto la domanda del ricorrente di accesso agli atti relativi al diniego di rinnovo del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata;

b)-del decreto 2 febbraio 2002 di reiezione della domanda di rinnovo del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia

giurata,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione,

Viste le memorie prodotte,

Relatore, alla camera di consiglio del 5 aprile 2007 il presidente,

Uditi i difensori come da verbale e ritenuto quanto segue:

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

-Ritenuto che, come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso, attesa la sua palese fondatezza, può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata,

-Ribadito che l'inerenza dei documenti ad indagini di polizia non vale a sottrarli all'accesso, giacché il sacrificio del diritto del singolo alla conoscenza dei documenti che direttamente lo riguardano può essere consentito solo allorché ricorra e sia comprovata l'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico e di garantire la prevenzione e la repressione della criminalità (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 4 aprile 1998 n. 548 e 20 maggio 1996 n. 665, TAR Abruzzo 7 ottobre 2002 n. 518, TAR Calabria Sez. Reggio Calabria 26 marzo 1999 n. 381),

-Ritenuto che, pertanto, la reiezione della domanda del ricorrente di accesso agli atti del procedimento che ha condotto al mancato rinnovo del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata è illegittimo non solo perché priva l'interessato della possibilità di effettivamente far valere le sue ragioni in giudizio ma anche perché rende impossibile al giudice adito di verificare il legittimo esercizio della discrezionalità di cui in materia dispone l'Amministrazione (Cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 4 febbraio 1997 n. 5 e V

Sez. 7 aprile 2004 n. 1969),

-Constatato che nella fattispecie il provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del decreto di autorizzazione trova la sua giustificazione in, non meglio descritte ed allo stato inaccessibili, <informazioni fornite dalla Polizia di Stato> ed una <denuncia per possesso di stupefacenti (del tipo marijuana) per uso personale> risalente al <12 aprile 1995> e, pertanto, a ben 12 anni addietro e comunque ritenuta irrilevante dalla medesima Amministrazione in occasione dei precedenti rinnovi dello stesso decreto,

-Ricordato che, se è vero che è piuttosto ampia la discrezionalità esercitata dall' Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione del requisito della buona condotta, è pur vero che, dopo la sentenza della Corte costituzionale 25 giugno 1996 n. 311, non può più essere richiesto in capo all' aspirante alla nomina (o al rinnovo) a guardia particolare giurata il requisito della « ottima condotta morale », in precedenza stabilito dall' art. 138 n. 5 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, per cui il requisito va valutato con minore rigore (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 13 novembre 2000 n. 6072, TAR Veneto 26 gennaio 2000 n. 255, TAR Campania 10 agosto 1999 n. 2240),

-Constatato che il provvedimento impugnato, contendendo solo generici riferimenti a frequentazioni del ricorrente con non meglio descritti <affiliati ad un clan operante nel territorio> ed ad una denuncia (dall'esito non indicato) relativa ad un solo episodio di possesso di marijuana per uso personale risalente a ben 11 anni prima, non risulta adeguatamente motivato in quanto non lascia comprendere le ragioni per cui è stata escluso per il ricorrente il requisito della buona condotta (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 15 maggio 2000 n. 2776 e, IV Sez., 3 dicembre 1996 n. 1271)

-Ribadito che nel procedimento di rinnovo del decreto di nomina a

guardia particolare giurata, la valutazione dell' Autorità di pubblica sicurezza in merito alla sussistenza dei requisiti della affidabilità e della buona condotta, pur essendo ampiamente discrezionale, non può prescindere da un' adeguata istruttoria, di cui dare conto in motivazione, fermo restando che, in linea generale, non possono formularsi apprezzamenti sfavorevoli per l' interessato in presenza di un unico episodio negativo, purché di non rilevante gravità (Cfr. TAR Veneto 26 giugno 2001 n. 1770),

-Ritenuto che, pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e debbono essere, pertanto, annullati con salvezza delle ulteriori e meglio motivate determinazioni che l'Amministrazione, sulla base di adeguata istruttoria, dovrà adottare in relazione ad entrambe le domande del ricorrente,

-Ritenuto altresì che le spese di giudizio debbono seguire la soccombenza,

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati

Condanna le Amministrazioni intimare al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 700 (settecento),

Il contributo unificato anticipato dal ricorrente deve essere posto a carico dell'Amministrazione che ha dato origine alla controversia.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 aprile 2007.

Il PRESIDENTE Est.

(dott. Antonio Onorato)

